




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

UNITÀ SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

Progetto di riconversione dell'edificio D del Plesso Centrale Universitario, a sede della Biblioteca Centralizzata di Ateneo e nuova sede della Biblioteca Regionale Universitaria "Giacomo Longo" di Messina

FASE:

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



DISCIPLINA:

Elaborati tecnico-economici

ELABORATO:

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

TAVOLA:

--

COD. PROGETTO:

PF-0-PS

NOME FILE:

PF-0-PS.dwg

SCALA:

--

DATA:

Luglio 2016

PROGETTISTI:

Arch. Biagio La Spada: coordinatore e responsabile integrazione prestazioni specialistiche
Perito edile Gianluca Barbaro: progettazione opere edili
Ing. Giusj Sofi: progettazione opere prevenzione incendi
Ing. Silvio Laquaniti: progettazione geotecnica e strutture in c.a.
Ing. Lorenzo Gitto: progettazione strutture metalliche
Ing. Giovanni Lupo: progettazione impianti elettrici, meccanici e speciali

REVISIONE:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
--	--	--	--	--	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Francesco Oteri

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

**PROGETTO DI RICONVERSIONE DELL'EDIFICIO D DEL PLESSO
CENTRALE UNIVERSITARIO, A NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA
CENTRALIZZATA DI ATENEO E NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA
REGIONALE UNIVERSITARIA "GIACOMO LONGO" DI MESSINA**

PREMESSA

Le opere previste nel progetto di cui il presente documento fa parte integrante, sono localizzate all'interno dell'edificio "D" afferente al Plesso Centrale dell'Università degli Studi di Messina. Gli interventi da eseguire sono di carattere edile, impiantistico e strutturale.

L'area del cantiere è essenzialmente individuata all'interno dell'edificio stesso, ad eccezione della realizzazione delle scale esterne antincendio e del tunnel di collegamento con l'adiacente edificio ex Biblioteca.

L'area di cantiere e l'organizzazione interna della stessa dovranno essere strutturate in modo da salvaguardare le opere esistenti e da non creare interferenze con l'utenza degli edifici circostanti.

Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale su ciò che deve essere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e sui compiti dei principali soggetti della sicurezza nel cantiere.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. GENERALITÀ SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 207/10.

Ai fini dell'efficacia preventiva, il PSC deve essere, quanto meno:

- specifico per la singola opera;
- leggibile (e quindi comprensibile) dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- realizzabile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole imprese e dai lavoratori autonomi;
- controllabile in ogni momento.

Dal punto di vista tecnico inoltre, il PSC deve:

- essere integrato con le scelte progettuali;
- consentire di individuare facilmente:
 - ✓ i rischi specifici e reali per quel contesto;
 - ✓ i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti;
 - ✓ le modalità per eliminare o ridurre detti rischi;
 - ✓ quali soggetti abbiano in carico i suddetti obblighi di sicurezza;
 - ✓ la stima dei costi della sicurezza;
- sufficientemente analitico da individuare le tecnologie, le attrezzature, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per l'intera durata dei lavori;
- utilizzabile dalle imprese per integrare l'addestramento dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'opera specifica.

Il PSC non deve dunque essere un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore, né una raccolta delle leggi sulla sicurezza.

Il PSC deve invece affrontare, per ogni fase operativa, in maniera prioritaria, i rischi più rilevanti e le situazioni più critiche realmente presenti, trovando soluzioni realizzabili nel campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle attrezzature e del coordinamento.

Per essere realmente utile, il PSC deve essere comprensibile dai soggetti cui è rivolto, ricorrendo a soluzioni quali:

- l'utilizzo di disegni ed indicazioni tecniche operative. Va prevista almeno una planimetria dell'area di cantiere con la disposizione degli spazi, la dislocazione delle

attrezzature e degli apprestamenti; ove richiesto dalla complessità dell'opera, la planimetria è riproposta in ogni fase. Vanno previste eventuali sezioni significative dell'opera con indicazione degli apprestamenti necessari;

- la possibilità di dividerlo in schede specifiche ad uso delle singole imprese interessate che, pur avendo preso visione dell'intero PSC, consulteranno operativamente solo la parte di competenza.

Il PSC, in quanto documento facente parte del contratto d'appalto tra Committente e impresa/e incaricata/e, deve essere sottoscritto da tutte le parti contraenti, comprese le eventuali imprese e lavoratori autonomi individuati successivamente. Inoltre, per presa visione, è opportuno venga richiesta la firma del Direttore Lavori e del RLS, ove presente.

1.2. SOGGETTI DELLA SICUREZZA E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Ai fini della corretta stesura e gestione del PSC nel seguito si cercherà di fare chiarezza sui compiti delle diverse figure coinvolte nell'attività di cantiere.

Schematicamente, con gli adattamenti che risulteranno necessari in seguito agli approfondimenti dei successivi livelli di progettazione, possono essere ribaditi i seguenti concetti:

- I principali compiti del **Coordinatore per la progettazione** sono:
 - ✓ redigere, contestualmente alla progettazione, un *PSC* ed un *Fascicolo* che interagiscano con le scelte del Progettista sulle soluzioni ingegneristiche e tecnologiche nonché sui materiali per migliorare la sicurezza in cantiere;
 - ✓ fornire indicazioni utili ed eventualmente supportare il committente per la scelta delle imprese e lavoratori autonomi al fine di poter valutare l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specificate nel PSC.
- I principali compiti del **Coordinatore per l'esecuzione** sono:
 - ✓ gestire il PSC come parte integrante del contratto tra Committente ed imprese o lavoratori autonomi;
 - ✓ sorvegliare il livello generale di sicurezza del cantiere:
 - ❖ garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese, ivi compreso l'addestramento professionale delle maestranze;
 - ❖ assicurando la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza al fine di controllare l'applicazione delle prescrizioni;
 - ❖ verbalizzando ogni visita di cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del PSC, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti, ogni integrazione o adeguamento apportati al PSC e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevuta. In pratica, l'insieme dei verbali costituirà la storia della sicurezza di quel cantiere. È sempre opportuno che il verbale sia sottoscritto dai responsabili delle imprese e dai lavoratori autonomi interessati.
 - ✓ verificare l'idoneità del POS ed eventualmente deciderne l'adeguamento da parte delle imprese al fine di assicurare la coerenza al PSC;
 - ✓ valutare e, a discrezione, accogliere le proposte dell'impresa integrative del PSC al fine di meglio garantire, senza aumento dei costi, la sicurezza del cantiere;
 - ✓ coordinare l'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - ✓ verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le Parti Sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al

- ✓ miglioramento della sicurezza in cantiere;
- ✓ adeguare il PSC qualora se ne presenti la necessità, informandone le imprese interessate ed i lavoratori autonomi;
- ✓ adeguare il Fascicolo tecnico;
- ✓ intervenire con gli strumenti che gli sono assegnati dall'art. 92 del D. Lgs.81/08.

In generale, compito del Coordinatore per l'esecuzione è rapportarsi con le imprese e i Lavoratori autonomi e non con i singoli lavoratori il cui controllo circa il rispetto dei comportamenti di sicurezza (uso corretto di attrezzature e DPI, ecc..) deve essere garantito dall'impresa.

- Il Progettista e il Direttore dei Lavori, quando ritengano vi sia la necessità di apportare varianti al progetto, sono tenuti ad interpellare preventivamente il Coordinatore per l'esecuzione al fine di adeguare i criteri di sicurezza.
- Relativamente al PSC i principali compiti di ogni impresa e di ogni lavoratore autonomo che operano in un determinato cantiere sono di:
 - ✓ prendere visione del PSC già in fase di formulazione del preventivo;
 - ✓ sottoscriverlo o chiederne integrazioni;
 - ✓ portarlo a conoscenza dei RLS e/o dei lavoratori ed acquisirne parere;
 - ✓ attenersi alle indicazioni contenute nel PSC ed a quelle impartite dal Coordinatore per l'esecuzione;
 - ✓ redigere e/o sottostare al Piano Operativo di Sicurezza, consegnato al Coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
 - ✓ contattare il Coordinatore per l'esecuzione, al fine di acquisire il parere favorevole, ogni volta che si rendano necessarie variazioni delle modalità operative o di sicurezza.

Occorre ricordare che, nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa l'esecuzione delle lavorazioni o di parte di esse, sia affidato ad una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione è obbligato a redigere il PSC ed a predisporre il fascicolo tecnico.

2. REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

In relazione alla tipologia del cantiere in oggetto, durante l'esecuzione dei lavori, il PSC deve contenere i seguenti elementi generali:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni (opere da adeguare e/o da ricostruire), ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- i) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- j) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08;
- k) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92 comma 1 lettera c del suddetto decreto;

- l) valutazioni in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- m) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. Come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08, il PSC sarà costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Lo schema che si dovrà adottare, descritto nel seguito, parte da questa impostazione e prevede dopo i necessari dati di riferimento una sequenza di valutazioni di rischio (quale esito della indagine tecnica) per l'eliminazione o il contenimento dei rischi identificati nel cantiere, che si esplicitano in:
 - procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature;
 - prescrizioni operative.

2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Dopo aver ribadito la natura orientativa di queste linee guida si ritiene che in fase di stesura l'articolazione di un PSC, se non proprio nell'ordine, almeno nella sostanza, debba essere la seguente:

- identificazione e descrizione dell'opera;
- soggetti del cantiere e della sicurezza;
- valutazione dei rischi e procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature relative a:
 - ✓ sito,
 - ✓ organizzazione del cantiere,
 - ✓ lavorazioni;
- valutazione rischi e prescrizioni operative relative a:
 - ✓ interferenze,
 - ✓ uso comune di attrezzature e servizi;
 - ✓ stima dei costi;

L'indicazione, nei singoli capitoli, delle misure di prevenzione così definite (procedure esecutive, apprestamenti, attrezzature e prescrizioni operative) costituisce anche il riferimento fondamentale per la stima dei costi della sicurezza, richiesta sempre art. 100 del D.Lgs 81/08.

2.1.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Oltre all'anagrafica del cantiere, occorre allegare tavole di collocazione urbanistica ed una descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento delle scelte architettoniche, naturalistiche, strutturali e tecnologiche.

La lettura del PSC è semplificata da tavole esplicative del progetto.

2.1.2 SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA

Oltre ai riferimenti, se noti, delle imprese, e dei lavoratori autonomi che opereranno in cantiere, andranno riportati i dati riferiti ai soggetti della sicurezza di parte del Committente (Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per l'esecuzione e Direttore dei Lavori) nonché, per quanto al momento noti, i soggetti aziendali della sicurezza (RLS, Medico competente). Relativamente agli addetti alla "Gestione delle Emergenze" ed alla funzione "Pronto Soccorso" andranno inizialmente specificate le modalità di organizzazione di tali aspetti (gestione diretta del Committente, affidamento a specifica impresa, affidamento a ciascuna impresa o lavoratore autonomo).

In fase successiva, prima dell'avvio dell'attività cantieristica saranno integrati i nominativi mancanti allegando anche la Notifica ex art. 99 del D. lgs 81/08.

2.1.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE PROCEDURE, APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE

SITO

Per poter esprimere eventuali indicazioni tecnico operative cui le aziende concorrenti all'appalto dovranno attenersi, devono essere quanto meno analizzate:

- le caratteristiche dell'area (ad es. le falde, i fossati, i sottoservizi, gli alberi, i manufatti interferenti o sui quali intervenire, la presenza di edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali abitazioni);
- la presenza di situazioni circostanti che possono comportare rischi aggiuntivi per il cantiere (ad es. linee elettriche aeree, altri cantieri o altri insediamenti limitrofi, viabilità);
- i rischi che l'attività di cantiere può trasmettere all'ambiente circostante (ad es. rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di oggetti verso l'esterno).

Per ogni tipologia di situazione o di rischio andranno individuate:

- le azioni richieste per affrontare efficacemente i rischi: dove possibile vanno prodotte tavole e disegni tecnici;
- la cronologia per la realizzazione di tali azioni;
- i soggetti incaricati contrattualmente di realizzare l'azione.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per ridurre i rischi per la sicurezza, con l'aiuto di tavole e disegni tecnici, sarà indicata la posizione di una serie di elementi di cui di seguito si propone un elenco indicativo:

- recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni;
- dislocazione dei servizi igienico sanitari;
- viabilità principale del cantiere con area di parcheggio per gli addetti;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua e gas;
- dislocazione degli impianti fissi di cantiere;
- dislocazione delle zone di carico e scarico;
- individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali;
- individuazione di contenitori di raccolta dei rifiuti di cantiere.

Per ogni elemento di questa analisi andranno indicate:

- l'ubicazione delle opere necessarie;
- la cronologia per la realizzazione;
- i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle.

LAVORAZIONI

L'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a prevenirli, nonché le prescrizioni atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o lavoratori autonomi, può essere più correttamente effettuata suddividendo l'opera in fasi e sub-fasi (o sotto fasi) di lavoro.

Per "fase" si vuole intendere un ciclo di lavoro fondamentale per la realizzazione di una parte importante dell'opera.

Per "sotto fase" si intende invece l'insieme di operazioni nelle quali si articola la fase di lavoro.

Per ogni sotto fase individuata occorrerà poi procedere con:

- l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
- l'indicazione dei materiali, delle attrezzature, degli apprestamenti necessari per eliminare o contenere al minimo il rischio: sostanze e preparati, macchinari, impianti, apparecchi, opere provvisorie, procedure esecutive;
- l'indicazione dei tempi di realizzazione delle soluzioni individuate;
- l'indicazione dei soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle.

Al fine di evitare inutili ripetizioni è opportuno che in presenza di rischi omogenei vengano accorpate sub-fasi diverse.

2.1.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PRESCRIZIONI

INTERFERENZE

Una volta conclusa l'analisi per fasi si dovrà analizzare il programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni.

L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale.

A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da renderle compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili.

Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare:

- le lavorazioni interferenti;
- le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;
- le modalità di verifica.

Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare:

- le lavorazioni incompatibili;
- il vincolo allo sfasamento temporale;
- le modalità di verifica.

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Andranno regolamentati gli accessi di più imprese o lavoratori autonomi ad impianti e/o servizi comuni. Si possono prevedere utilizzi comuni di (elenco non esaustivo):

- *impianti* quali gli impianti elettrici;
- *infrastrutture* quali i servizi igienico assistenziali, viabilità, ecc.;
- *attrezzature* quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l'autogrù, le macchine operatrici, ecc.;
- *mezzi e servizi di protezione collettiva* quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc.
- *mezzi logistici* (es. approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e cls preconfezionato).

La regolamentazione va fatta indicando:

- chi è responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio coi relativi tempi;
- le modalità e i vincoli per l'utilizzo degli altri soggetti;
- le modalità delle verifiche (non istituzionali) nel tempo e chi ne è il responsabile.

STIMA DEI COSTI

In merito alla stima dei costi, si ritiene vadano indicati i costi aggiuntivi per:

- le procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature richieste dal PSC per specifici motivi di sicurezza;
- le misure di sicurezza richieste dal committente oltre gli obblighi legislativi (es. manutenzione in viabilità aperta al traffico concomitante al cantiere);
- le necessità di coordinamento delle diverse imprese e lavoratori autonomi (es. costi dei tempi di riunione);
- le misure aggiuntive per esigenze rese compatibili (realizzazione di passaggi pedonali protetti contro la caduta di materiali);
- gli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili;
- la necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva (lasciare in dimora il ponteggio a disposizione oltre la necessità della singola impresa, uso comune della gru a torre e del relativo gruista).

3. APPLICAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

3.1 IMPRESE ESECUTRICI

Uno dei primi compiti del Coordinatore per l'esecuzione sarà indubbiamente quello di acquisire gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto.

Tali imprese, nonché le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso la produzione dei documenti contenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;
- dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quanto meno:
 - ✓ elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati nel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi in fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie;
 - ✓ elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati nel cantiere con fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza;
 - ✓ individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per il cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare;
 - ✓ rapporto di valutazione del rumore dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
 - ✓ documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;
 - ✓ copia del registro degli infortuni;
 - ✓ eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e progetto del ponteggio, programma delle demolizioni; piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ecc.).

3.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I compiti del Coordinatore per l'esecuzione, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento

sono elencati nel paragrafo 1.2.

Sarà a suo carico stabilire e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

- le modalità di coordinamento previste (ad es. periodicità delle riunioni a cui partecipano le imprese e i lavoratori autonomi interessati);
- le modalità di verifica del rispetto del Piano (con verbale delle visite in cantiere).

Il suo intervento sarà conforme al dispositivo dell'art. 92 del D. lgs 81/08; in particolare si richiamano i compiti di:

- far rispettare alle imprese e lavoratori autonomi il piano come parte integrante del contratto di appalto;
- in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni interessate fino all'avvenuta messa in sicurezza;
- in caso di varianti in corso d'opera o di variazioni di procedure operative adeguare le parti di PSC relative portandole a conoscenza delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati.

3.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

È compito del coordinatore per l'esecuzione:

- verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
- verificare che sia nella sostanza rispettato;
- coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere;
- chiedere l'adeguamento qualora non risultasse congruente

4. CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro Piano Operativo di Sicurezza (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. Tale piano è costituito dall'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per l'impresa e l'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. È completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI.

Il POS descrive, quindi, le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per l'esecuzione sia per la validità intrinseca che per le possibili interazioni con i POS di altre imprese.